SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

(58ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Ordinamento della banda della Guardia di finanza » **(694-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1108
BERTOLI 1108
GIGLIOTTI 1108
SALARI, *relatore* 1108

« Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato "Predio Belpoggio", sito in Bologna ed esteso ettari 0.83.08, in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna » **(988)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1142, 1143
CONTI, *relatore* 1142

« Istituzione di una scuola di polizia tributaria » **(1036) (Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1133, 1136, 1141, 1142
BERTOLI 1135, 1139, 1140, 1142
BONACINA . . . . . *Pag.* 1136
BRACCESI 1140, 1141
CUZARI, *relatore* 1135
FORTUNATI 1135, 1139
FRANZA 1136, 1140
GIGLIOTTI 1136
PIRASTU 1136
MARTINELLI . . . 1134, 1137, 1138, 1139, 1140
SALERNI 1136, 1137
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . 1133, 1134
1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141

« Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato » **(1237)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 1111, 1112, 1118, 1132
BERTOLI 1113, 1115, 1132
BONACINA 1112, 1113, 1114, 1115
BOSSO 1116
CONTI, *relatore* 1111, 1115, 1116
CUZARI 1116, 1118
FORTUNATI 1112, 1113, 1114, 1115
GIGLIOTTI 1117
PIRASTU 1115, 1116
TRABUCCHI 1113
TREMELLONI, *Ministro delle finanze* . 1115, 1116
1117, 1118

« Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8 primo comma, della legge 29 luglio

1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto » **(1291)** (*D'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Rinvio della discussione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1110, 1111
BERTOLI 1111
GIGLIOTTI 1111
SALARI, *relatore* 1111

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Braccesi, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Lo Giudice, Mammucari, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono il Ministro delle finanze Tremelloni e il Sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vetrone.

PELLEGRINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento della banda della Guardia di finanza » (694-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della banda della Guardia di finanza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, *relatore*. Il disegno di legge, che ritorna oggi al nostro esame in conseguenza delle lievi modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, fu approvato dalla nostra Commissione all'unanimità nella seduta del 7 ottobre 1964. Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati sono state dettate dall'intento di usare lo stesso trattamento di carriera per tutte le bande dei diversi Corpi (polizia, carabinieri, eccetera). Per raggiungere tale scopo, la Camera dei deputati si è richiamata a quanto disposto da norme precedenti.

Trattandosi di una giusta equiparazione, ritengo opportuno accogliere le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. In che cosa consistono, in sostanza, tali modificazioni?

BERTOLI. Nel fatto che il comandante della banda può diventare anche tenente colonnello, mentre finora la sua carriera era limitata al grado di capitano.

SALARI, *relatore*. Esatto; ma questo è lo stesso trattamento di carriera sancito per le bande degli altri Corpi e Armi. Ad ogni modo, noi possiamo o approvare questo adeguamento, oppure modificare le disposizioni che regolano la carriera dei dirigenti le altre bande.

GIGLIOTTI. Noi approveremo il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, sia pure con la speranza e raccomandazione che non ci vengano proposti tra breve altri provvedimenti per l'ulteriore innalzamento del vertice di carriera dei dirigenti delle bande musicali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura del primo comma dell'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 17.

L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17 con la modificazione testè approvata:

« L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello.

L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella *B* annessa alla presente legge. Se giudicato idoneo, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore e con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità di grado di cui alla predetta tabella. L'eccedenza è riassorbita con la prima vacanza ».

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

L'avanzamento dei musicanti della banda della Guardia di finanza ha luogo ad anzianità fino al grado di maresciallo maggiore. Non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 24 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 24.

I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 24 con la modificazione testè approvata:

« I musicanti della banda della Guardia di finanza in servizio alla data del 7 ottobre 1964 sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato e al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, per intero il periodo di tempo eventualmente trascorso nella banda in qualità di allievi musicanti e nei limiti di un terzo della sua durata anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati, anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalità di cui al titolo IV capo II della presente legge, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui al precedente articolo 20.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante questi conserva il proprio grado e la propria anzianità ».

(*È approvato*).

Do lettura del primo comma dell'articolo 27 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 27.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nella organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico compresi gli esecutori aggregati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 27 con la modificazione testè approvata:

« Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo della guardia di finanza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui agli articoli 24 e 25 saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della legge stessa fanno parte del complesso bandistico compresi gli esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 24 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28, introdotto *ex novo* dalla Camera dei deputati:

Art. 28.

Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do infine lettura del primo comma dell'articolo 29 — articolo che nel testo approvato dalla nostra Commissione aveva il numero 28 — nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1965.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 29 con la modificazione testè approvata:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 900.000 annue si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'intero disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli ed altri: « Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto » (1291) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Biaggi Nullo, Colleoni e Radi: « Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le

imprese alberghiere e di trasporto », già approvato dalla Camera dei deputati.

B E R T O L I . Permetta, signor Presidente: per me questo disegno di legge è una sorpresa; io non so neanche come abbiano votato i miei compagni dell'altro ramo del Parlamento in Commissione.

S A L A R I , *relatore*. Hanno votato a favore.

B E R T O L I . La ringrazio... dell'informazione; però io vedo il disegno di legge in questo momento. Come facciamo a discuterlo così, all'improvviso?

P I R A S T U . Chiedo la parola per una questione pregiudiziale. Questa leggina è, in sostanza, una proroga della legge 29 luglio 1957, n. 635, modificata dalla legge 13 giugno 1961 che si riferisce a interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. Ora è curioso che noi discutiamo questo disegno di legge, quando, presso il Senato, c'è la legge generale che si riferisce agli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale e che comprende anche la materia del disegno di legge in esame. Ora, a quanto ha detto il senatore Bertoli aggiungo anche questo piccolo particolare: la Camera dei deputati poteva anche ignorare che il disegno di legge generale, cioè il n. 1215, si trovava all'esame del Senato, ma noi non possiamo non tenerlo presente. So che la legge 29 luglio 1957, n. 635, è scaduta il 30 giugno scorso. Quindi si tratta di stabilire se il Senato debba discutere prima il disegno di legge generale oppure quello parziale che figura all'ordine del giorno. È strano questo modo di procedere così disorganico, per cui una delle norme comprese nella legge complessiva che regola gli interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia centrale e settentrionale viene prorogata, mentre la legge generale viene ignorata. E questo, in periodo di programmazione, non è certo un modo di legiferare molto ortodosso.

Mi pare quindi che un rinvio sia assolutamente necessario.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato » (1237) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C O N T I , *relatore*. Il disegno di legge n. 1237, sottoposto alla definitiva approvazione della nostra Commissione, venne presentato dal Governo alla Camera il 20 novembre 1964, su iniziativa del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero; fu approvato, in sede legislativa e con l'assorbimento della proposta di legge n. 1054, d'iniziativa parlamentare, dalla VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 4 giugno 1965.

Il provvedimento si è reso necessario per una organica e definitiva regolamentazione del regime fiscale sui prodotti soggetti a monopolio di Stato, nel quadro delle norme che danno attuazione all'articolo 37 del Trattato di Roma, e al fine di graduare l'importo dell'imposta interna di consumo alle richieste del fornitore per ciascun prodotto e del corrispondente dazio doganale.

Al disegno di legge sono allegate diverse tabelle che, per ciascuna categoria di prodotti, stabiliscono, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo, cui sono assogget-

tati i generi stessi, nonchè gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio.

Nelle tabelle A, B, C, D, E è stato tenuto conto, per quanto possibile e in rapporto alla disponibilità proveniente dal recente lieve aumento delle sigarette « Nazionali esportazione super » nella misura di lire 10 il pacchetto di venti pezzi, di un leggero aumento dell'aggio a favore dei rivenditori. Esso viene portato dal 6 al 6,50 per cento, dati i maggiori oneri della gestione delle rivendite condotte prevalentemente con lavoro familiare e la precarietà, pertanto, della loro situazione, su ciò hanno convenuto sia la Commissione bilancio, nel suo parere, sia la Commissione finanze e tesoro della Camera.

Mi sia consentito, per cognizione diretta, avendo avuto occasione di sentire dalla viva voce degli interessati, di sottolineare come effettivamente le condizioni delle rivendite, in generale, abbiano risentito dei sensibili aumenti delle spese di gestione, assicurando, comunque, all'Erario una prestazione, pesante e impegnativa, nella distribuzione dei generi di monopolio che assicura un cospicuo gettito in favore dell'Erario stesso.

La categoria, che è costituita da 54.000 gestioni a carattere familiare, delle quali ben 32.000 con un reddito annuo inferiore a lire 400.000 ha fatto sempre il proprio dovere in un settore in cui sono prescritti precisi requisiti di concessione e di lavoro.

Il lieve aumento delle disponibilità, che nel complesso si ritiene si limiti a poco più di tre miliardi, e che proviene dal recente lieve aumento di una sola qualità di sigarette, permette di favorire le 54.000 rivendite.

Il disegno di legge, infatti, ha assorbito la proposta n. 1054 di iniziativa parlamentare, tendente a prospettare la necessità di un equo miglioramento del compenso in favore dei rivenditori.

Nel proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame, considerando che al momento non si sarebbe potuto fare di più riguardo alla misura dell'aggio, credo opportuno e doveroso rilevare le benemerenze della categoria dei rivenditori, che opera per conto dell'Erario e le difficoltà in cui attualmente si dibatte, con l'augurio che la situazione possa consentire, in futuro, un miglioramento ulteriore dei rapporti in tale settore onde assicurare, nell'interesse stesso dell'Erario, una collaborazione sempre più costruttiva.

F O R T U N A T I . Desidero dei chiarimenti in ordine all'articolo 2. Se la sua formulazione va interpretata come io ritengo, sorge l'interrogativo se sia possibile stabilire il principio che un tributo venga determinato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto delle linee del nostro ordinamento costituzionale. Io ho dei forti dubbi in proposito.

P R E S I D E N T E . Qui però si parla solo di inserimento nelle tariffe, non di variazioni.

F O R T U N A T I . Dal testo si desume che le variazioni riguardano le tariffe.

B O N A C I N A . No: variazioni degli inserimenti.

P R E S I D E N T E . Ossia, si deve intendere: inserimenti e loro variazioni.

F O R T U N A T I . Ad ogni modo, da come è redatto l'articolo 2 si deduce che, ad un certo momento, si sottopone o no ad una variazione il livello di imposta di consumo. Ed allora, sia che si dia al testo l'interpretazione estensiva che a mio giudizio è la più logica, sia che l'area imponibile venga considerata più ristretta, restiamo sempre di fronte ad un prelievo tributario la cui misura viene fissata con un decreto ministeriale. Ciò non mi sembra in armonia con la nostra Costituzione, per cui non vorrei — e dico questo senza entrare nel merito del problema — che ci trovassimo di fronte ad un ricorso per incostituzionalità che avrebbe, a mio avviso, possibilità di accoglimento.

T R A B U C C H I . Per avere chiaro il significato dell'articolo 2 occorre rifarsi, sia pure brevemente, all'origine del problema, ossia al momento in cui si cominciò ad applicare il trattato del Mercato comune europeo, anche se forse occorrerebbe riandare ad un tempo ancora precedente. Ad ogni modo, va subito precisato che la somma percepita per la vendita dei tabacchi è un prezzo unico, che non può essere considerato composto da un tributo e da un compenso per lavorazione, dato che è corrisposto in forma unitaria. La suddivisione in due voci (tributo e compenso di lavorazione) è stata effettuata soprattutto ai fini del bilancio, considerandosi tributo la parte che non rappresenta compenso immediato di lavorazione. Perchè tutto ciò? Siccome il prezzo delle sigarette — come quello del sale, per esempio — è determinato con decreto del Presidente della Repubblica in base alla legge sui monopoli, bisognava suddistinguere, agli effetti del bilancio, la parte che era da attribuire a imposta di consumo e quella che doveva essere considerata imposta di fabbricazione. Ma siccome il prezzo totale è fisso e il compenso per lavorazione pure, il tributo veniva e viene necessariamente determinato per differenza. Quindi non è che il Ministro delle finanze decida di aumentare o di ridurre il tributo; il Ministro prende atto che il compenso di lavorazione viene portato a un determinato livello perchè tanto costa il ciclo di lavorazione; prende atto che tanto è il prezzo complessivo e, quindi, che la differenza diventa il nuovo tributo.

Quando è entrato in applicazione il Trattato di Roma, poichè il tributo in parte rimaneva imposta di consumo e in parte doveva diventare dazio, allora con un altro provvedimento si è stabilito qual era il dazio — voce che per il meccanismo comunitario sarebbe dovuta andare diminuendo anno per anno — e quale invece doveva costituire imposta di consumo.

In sostanza, si è sempre trattato di una applicazione un po' meccanica, senza che il Ministro delle finanze abbia mai avuto la possibilità di muoversi in modo indipendente, perchè tutto dipende dal prezzo globale che è fissato con decreto del Capo dello Stato. Ragione per cui, se oggi vogliamo dare qualcosa di più ai tabaccai, occorre ridurre un'altra voce, dato che il prezzo globale del prodotto è vincolato al decreto del Presidente della Repubblica.

B O N A C I N A . A mio avviso, l'interpretazione da darsi è che le tariffe sono quelle corrispondenti ad ogni classe di prezzo richiesto dal fornitore. Il Ministro delle finanze mi pare non abbia alcuna facoltà discrezionale da esercitare, perchè quando ha avuto il prezzo dal fornitore, gli rimane la sola competenza di attribuire a quel prezzo il corrispettivo, già fissato, dell'imposta di consumo. Ossia, quella del Ministro e una operazione di mero adeguamento amministrativo, stante che, per ogni tariffa, nelle tabelle allegate figurano le varie voci rapportate appunto al prezzo richiesto dal fornitore per ogni tipo di confezione. Allora, in queste condizioni, il decreto del Ministro delle finanze non ha molto valore e rappresenta un automatico atto formale.

B E R T O L I . Siccome il maggior fornitore è l'Azienda di Stato, se questa cambia il prezzo d'accordo col Ministro delle finanze, ecco che la influenza di quest'ultimo non è più formale.

T R A B U C C H I . Il costo dei tabacchi è fissato con decreto del Presidente della Repubblica.

F O R T U N A T I . La questione grossa, a mio giudizio, è che non si può stabilire, oggi, che una parte residua sia meccanicamente un tributo: una cosa è stabilire che una parte del profitto sia devoluta a beneficio dello Stato e una cosa definirla tributo, dato che i livelli dei tributi sono stabiliti con legge. Ciò era possibile con la precedente Costituzione, non con quella attuale, che dispone che non vi può essere nessun tipo di imposta se non per legge. Ed invece, nel disegno di legge in esame, si stabilisce che, per sempre, una parte residua si chiami imposta di consumo e venga fissata con decreto del Ministro delle finanze.

B O N A C I N A . La fissazione dei prezzi dei tabacchi al consumatore avviene con decreto del Presidente della Repubblica, non soggetto a ratifica da parte del Parlamento.

F O R T U N A T I . Anche questo è molto discutibile, perchè si è giunti a ciò sostituendo semplicemente le parole « Presidente della Repubblica » alla parola « Re », lasciando inalterato un sistema che non è più contemplato dalla nostra Costituzione.

B O N A C I N A . Non è il solo caso: anche nel settore delle tariffe ferroviarie, per esempio, si agisce così. Comunque, qual è la struttura del provvedimento in esame, a quanto mi sembra di aver capito? Indicare gli elementi costitutivi del prezzo finale al consumatore, ipotizzando tutte le possibili variabili della matrice, che è il prezzo richiesto dal fornitore. Quando scatta questa variabile, le variazioni che ne conseguono si applicano automaticamente a tutto il sistema di costi stabilito dalle tabelle. In queste condizioni, cosa deve fare il Ministro delle finanze? Collocare soltanto, con atto amministrativo che certifichi l'avveramento delle condizioni previste dalla legge, il tabacco di cui si tratta nella voce di tariffa corrispondente al prezzo spettante al rivenditore. Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge precisa che nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H annesse è stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi, nonchè gli importi spettanti, rispettivamente, all'Amministrazione dei monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio. Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. E subito dopo, all'articolo 2, aggiunge che l'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro delle finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato. Quindi abbiamo sempre questo parametro fisso che la legge stabilisce in riferimento al prezzo richiesto dal fornitore, di modo che il Ministro delle finanze ratifica soltanto il passaggio da una voce di tariffa ad un'altra.

F O R T U N A T I . Io non ho posto questioni di discrezionalità.

B O N A C I N A . Però non esiste nemmeno un problema di costituzionalità.

F O R T U N A T I . Sì, in quanto non si può stabilire una volta per sempre che il prelievo tributario sia in relazione a un prezzo, perchè allora si potrebbe capovolgere l'attuale sistema tributario e stabilire che tutti i tributi vengano fissati con decreto del Ministro. Ho capito benissimo che si trattava di una semplice azione di accertamento, ma ho posto l'altra questione: se alla stregua della attuale Costituzione l'operazione dell'accertamento che definisce il prelievo tributario sia costituzionalmente corretta. Qui facciamo, secondo me, delle questioni di forma: è stata chiamata imposta di consumo, ma se la chiamate in altro modo sarà la stessa cosa. Ciò premesso, io dico che dal punto di vista costituzionale — pur avendo rilevato per la prima volta la questione e pur facendo autocritica per non aver sollevato la questione in altra occasione (e a mano a mano che andiamo avanti mi accorgo che negli anni passati abbiamo troppo sorvolato su questi problemi) — non è corretto quello che stiamo per stabilire; il meccanismo poteva andare bene allorchè il Re era il capo del legislativo e dell'esecutivo; allora, in quell'ordinamento aveva senso una norma del genere; ma che oggi il Presidente della Repubblica, che non ha alcun potere specifico dalla Costituzione, stabilisca il prezzo delle sigarette, secondo me, è una procedura incostituzionale.

Stabilito questo punto di autocritica, invito il Ministro delle finanze, non in questa sede, ad esaminare il problema, perchè con i tempi che corrono e con la Corte costituzionale che funziona, non vorrei che un giorno qualcuno sollevasse la questione di fronte alla Corte costituzionale stessa. Ab-

biamo in proposito una chiara esperienza: basta pensare a quel che è successo per la questione delle affissioni pubblicitarie negli enti locali. Quindi, vediamo se non sia preferibile considerare sotto altra forma la parte che viene definita tributo, in modo da dare una impostazione costituzionale corretta al problema, tale da non essere suscettibile di spiacevoli sorprese.

B E R T O L I . Non mi pare di poter condividere ciò che ha sostenuto il senatore Fortunati, perchè mi pare che il disegno di legge in esame — indipendentemente da altre considerazioni — stabilisca appunto per legge quale sia l'imposta che occorre pagare per un determinato genere di un determinato prezzo. Si tratta, da parte del Ministro delle finanze, soltanto di stabilire che quel genere di monopolio ha un prezzo anzichè un altro. Quindi, non è un tributo stabilito dal Ministro delle finanze; il tributo è fissato per legge; il Ministro deve soltanto dire che in quel caso particolare si paga quel tributo stabilito dalla tabella. Se noi, in materia di imposte di consumo, stabilissimo che anzichè 3,50 si pagano 5 lire per merci che costano 100 lire e 10 lire per quelle che costano 250 e fissassimo tabelle analoghe a quelle previste dal disegno di legge in discussione, avremmo indicato esattamente, dal punto di vista legislativo, qual è l'ammontare dell'imposta di consumo che si paga per ciascun genere avente un determinato prezzo. È evidente che il prezzo da pagare (e quindi, automaticamente, l'imposta di consumo da corrispondere) dev'essere stabilito dall'esecutivo perchè si tratta di generi di sua competenza. Comunque, non è il Ministro che stabilisce il tributo: questo è già fissato automaticamente per legge.

B O N A C I N A . Piuttosto vorrei chiedere all'onorevole Ministro se non ritenga che, per i prezzi intermedi, si debba adottare un procedimento di interpolazione.

B E R T O L I . Interpolazione lineare.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Ho timore che stabilire una formula esponenziale complicherebbe enormemente il meccanismo. In sostanza, qui si tratta di scaglioni, entro i quali il Ministro è autorizzato a muoversi, con proporzioni determinate dalla legge e, quindi, senza alcuna facoltà discrezionale.

B E R T O L I . Non credo neanch'io sia il caso di ricorrere all'interpolazione, dato che il salto tra una tariffa e l'altra è minimo.

F O R T U N A T I . Potrei essere d'accordo se si stabilisse che l'imposta di consumo corrisponde percentualmente alla tariffa di vendita; se invece non lo si fa e si stabiliscono scaglioni di prezzo e si aggiunge che variando i prezzi varia l'imposta, variazione stabilita con decreto del Ministro delle finanze, secondo me dal punto di vista formale andiamo oltre la Costituzione.

B E R T O L I . Non capisco la differenza tra il meccanismo attuale e quello percentuale.

F O R T U N A T I . La differenza sta nel fatto che il sistema attuale è anticostituzionale: lo ha detto la Corte costituzionale a proposito delle affissioni pubblicitarie.

P I R A S T U , Mi sembra che, oltre a fare questa discussione molto interessante sulla forma della legge, si debba sottolineare anche un altro problema che, dal punto di vista politico, ritengo abbia una certa importanza Sostanzialmente, si tratta di un aumento molto modesto dell'aggio ai rivenditori; a questo proposito rilevo che c'è una differenza fra il disegno di legge oggi al nostro esame e quello che fu presentato alla Camera dei deputati; evidentemente l'altro ramo del Parlamento ha aumentato la misura dell'aggio.

C O N T I , *relatore.* Si, dal 6 al 6,50 per cento.

P I R A S T U . Senza dubbio non posso essere contrario a un aumento dell'aggio ai rivenditori, questo è fuori discussione.

Le condizioni di molti rivenditori (non di tutti) dei generi di monopolio sono ab-

bastanza pesanti. Fra l'altro, hanno avuto l'aumento degli affitti e non hanno avuto l'aumento dell'aggio di vendita, aumento che peraltro è modestissimo.

Ora, il problema che noi abbiamo posto alla Camera, io lo pongo qui, dinanzi al Ministro, anche se mi rendo conto che vi sono difficoltà tecniche notevolissime, considerando che tra i diversi rivenditori c'è una differenza di reddito non indifferente. Chiunque può vedere come ci siano rivendite che hanno un reddito abbastanza elevato, e altre che hanno un reddito bassissimo. Perchè, quindi, non si è tentato di dare un aumento graduato, secondo il reddito dei rivenditori?

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Gli stessi tabaccai si sono opposti.

P I R A S T U , Lo credo bene; si saranno opposti quelli che hanno redditi maggiori. Però il problema esiste perchè, ripeto, tra i rivenditori ci sono differenze notevoli di reddito. Ci sono alcuni rivenditori che sono in condizioni veramente difficili, e che avranno come compenso 5.000 lire al mese. Su questo punto io, francamente, sono molto perplesso e debbo dichiarare che personalmente non posso approvare il disegno di legge.

C U Z A R I . Anch'io volevo dire la stessa cosa. Penso anche che l'aumento dell'aggio si potrebbe ripartire soltanto fra i rivenditori che hanno un reddito inferiore Vi sono per esempio, i rivenditori di piccoli paesi, per i quali le spese a cui vanno incontro per recarsi, in macchina o in corriera, a prelevare i tabacchi, sono maggiori del beneficio loro concesso. Bisognerebbe dunque riconoscere a questa categoria un aumento maggiore rispetto agli altri. Vi sarebbe la soluzione, che a me pare equa e che, del resto, risponderebbe ai princìpi su cui è impostata la nostra politica finanziaria, cioè la soluzione degli scaglioni di reddito.

B O S S O . Però non si può applicare il criterio di stabilire, su uno stesso genere di monopolio, una differente ripartizione dell'aggio. Tutt'al più questo criterio può essere adottato in casi particolarmente urgenti, nei quali lo Stato intervenga a compensare un determinato trasporto oneroso; ma una diversa fissazione dell'aggio non è assolutamente pensabile.

C O N T I , *relatore.* A titolo di cronaca, riferendomi a quanto è stato detto prima, debbo rilevare che non si tratta di una questione che ora si solleva *ex novo*, perchè essa è già stata sollevata dai colleghi del Gruppo comunista alla Camera dei deputati, ed esattamente nella riunione della Commissione finanze e tesoro del 4 luglio 1965. In tale occasione è già stato fatto osservare, come d'altronde ho detto nella relazione, che su 54.000 gestioni ve ne sono ben 32.000 con un reddito inferiore alle 400.000 lire, e che l'aumento dell'aggio, nei limiti dei tre miliardi realizzati con la maggiorazione di dieci lire per ogni pacchetto di sigarette « Nazionali esportazioni super » è stato accettato da tutta l'associazione; talchè, allo stato attuale essi rinunciano alle maggiori richieste (è stato presentato un progetto di legge *ad hoc*), e hanno pensato che, oggi, il minimo aumento di aggio possa interessare tutta la categoria, anche coloro che si trovano, per avventura in una condizione lievemente migliore rispetto a quelli che appartengono al gruppo dei 32 mila, e cioè con un reddito inferiore alle 400 000 lire.

Come è stato osservato in sede tecnica, l'introduzione di un aggio differenziato implica difficoltà quasi insuperabili e provocherebbe una situazione di disagio per l'intera categoria. Quindi si è votato il testo, che poi è stato trasmesso al Senato con la astensione — e non l'opposizione — del Gruppo comunista.

Questa è la situazione che si è verificata nella Commissione della Camera dei deputati. Quindi, come relatore, dopo aver fatto questi semplicissimi rilievi, confermo il mio pensiero, e cioè che il testo che ci è stato trasmesso va approvato, e approvato così come ci è pervenuto, proprio per la salvaguardia — sia pure non raggiungendo l'obiettivo prefissato — e la tutela di tutti

gli interessi della categoria. Qualora volessimo fare, ora, una nuova discriminazione — ciò che non sarebbe certamente facile — metteremmo coloro che da tanto tempo aspettano l'aumento dell'aggio in una situazione, ancora, di amarissima attesa. Mi permetto quindi esprimere parere contrario al desiderio espresso dai colleghi Pirastu e Cuzari.

GIGLIOTTI. Comunque, penso che il Ministro potrebbe dare le opportune istruzioni tenendo conto delle condizioni della categoria.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Le questioni poste mi pare siano due. La prima è quella posta dal senatore Fortunati che, senza dubbio, ha fatto una obiezione seria. Però su questo punto mi debbo riferire alla relazione che abbiamo presentato alla Camera, che spiega chiaramente quali sono i termini di questo testo nel quale ci si limita a codificare e precisare quello che è stato detto nelle precedenti leggi. C'è, infatti, la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, con la quale venne data facoltà al Presidente della Repubblica di stabilire le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale e di indicare per ogni prezzo di tariffa le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio; la legge 11 aprile 1959, n. 137, con la quale sono stati fissati i dazi dovuti sui tabacchi lavorati importati, in modo da separare nettamente la parte protettiva del dazio da quella fiscale; la legge 21 ottobre 1960, n. 1314, con la quale furono stabilite le modalità per l'inquadramento dei prodotti soggetti a monopolio fiscale.

Questa molteplicità di disposizioni ha reso necessario, per chiarire anche a noi stessi all'interno dell'Amministrazione e determinare in modo preciso le nostre possibilità, la formulazione di uno speciale testo unico il quale fissasse queste disposizioni con delle tabelle precise dalle quali il Ministro non può discostarsi. Bisogna tener presente, poi, che c'è il tabacco di produzione interna e il tabacco di produzione estera: quindi era necessario affrontare non soltanto il problema del prezzo fissato dall'Amministrazione dei monopoli per i produttori interni, ma era anche necessario stabilire il prezzo del produttore estero.

La seconda obiezione è quella che riguarda l'aggio per i rivenditori. Io debbo dire sinceramente che mi sono opposto vigorosamente, per mesi, all'aumento di questo aggio. E mi sono opposto per varie ragioni, la prima delle quali perchè ritenevo che spostare questa quota di aggio avrebbe rappresentato un precedente pericoloso per altre quote di aggio: l'aggio degli esattori, l'aggio dell'« Automobil Club » per dati servizi, eccetera. Ora io avevo dichiarato di non accedere a tutte le richieste dei tabaccai, però mi sono convinto che un piccolo aumento di aggio era doveroso; e allora ho dovuto disporre quel famoso aumento di dieci lire su un tipo di sigarette proprio per avere la copertura necessaria, perchè il Tesoro non ne disponeva. Però devo dire che se noi allargassimo l'entità di questo aumento, noi non soltanto faremmo un errore ai fini di creare precedenti per altri aggi che non possono, in questo momento, essere modificati, ma ci metteremmo nella condizione di dover trovare la copertura; e la copertura non potrebbe trovarsi che con l'aumento dei sigari e delle sigarette. Ora devo dire che il consumo del tabacco è in ristagno e, in qualche mese, in leggera diminuzione e che ogni ulteriore aumento conduce inevitabilmente a iniziare un circolo vizioso, una spirale involutiva, perchè noi avremmo una minor vendita di tabacchi. Sino a che questo aumento ha potuto essere contenuto nei termini di tre miliardi-tre miliardi e mezzo, abbiamo potuto trovare una copertura; però anche dal punto di vista commerciale vi dico che se domani dovessimo trovare una copertura maggiore la cosa sarebbe ben più difficile.

Per quel che riguarda l'aumento graduato dell'aggio, io vorrei studiare proprio un tipo di graduatoria di questo aumento. Però vi sono molte obiezioni di natura tecnica: la prima è che dà origine a un sistema contabile estremamente complicato, per cui il

tabaccaio non sa mai se raggiungerà o non raggiungerà un determinato livello. Il giorno in cui il tabaccaio si trova a un livello marginale, non vende più perchè non gli conviene aumentare la vendita. Ora mi pare che sarebbe veramente grave se noi dessimo un incentivo ad evitare una vendita ulteriore proprio perchè il tabaccaio può dire: « No, oltre questo punto io supero il limite di aggio e quindi mi spetta una somma inferiore; perciò mi conviene non vendere più, altrimenti ci rimetto ».

C U Z A R I . È un caso di decadenza.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Però ho l'impressione che noi ci metteremmo in una condizione di estrema difficoltà, che credo non gioverebbe all'incremento delle vendite. Debbo dire, d'altra parte, che per i tabaccai noi abbiamo fatto, in questi ultimi anni, molte facilitazioni; essi non corrono più rischi di fronte a tabacchi difettosi, perchè hanno la facoltà di farseli sostituire; questo è un vantaggio dal punto di vista della clientela e del prezzo, perchè la clientela va e compera a un determinato prezzo fissato. I tabaccai non hanno più il rischio dell'anticipo di capitali perchè abbiamo stabilito che la merce viene pagata al momento in cui viene venduta. In sostanza, abbiamo molto agevolato il compito dei tabaccai e abbiamo anche ridotto al minimo i rischi. Effettivamente, mi sembra che siamo già andati incontro a questa categoria che adesso fruisce di un'altra leggera facilitazione. E non potevamo fare di più; oltre questo limite non potevamo andare. Infatti, la Federazione tabaccai ha accettato di buon grado questa soluzione e non ha più insistito sulle obiezioni che inizialmente aveva sollevato per degli aumenti ulteriori o per delle discriminazioni. Quindi io ritengo che il disegno di legge meriti di essere approvato; e in questo senso mi auguro che la Commissione voglia esprimere il suo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H, annesse alla presente legge, è stabilito, in relazione a ciascun prezzo richiesto dal fornitore dei generi soggetti a monopolio fiscale, l'ammontare dell'imposta di consumo cui sono assoggettati i generi stessi, nonchè gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio.

Il totale costituisce la tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'inserimento di ciascun prodotto soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui al precedente articolo 1 e le sue variazioni sono effettuate con decreto del Ministro per le finanze, in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori per i generi importati, sentito in proposito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato, ed ai prezzi proposti dallo stesso Consiglio di amministrazione per i rimanenti.

Per i generi importati la tariffa di vendita è aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto della vendita.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è esonerata dal pagamento, all'atto dell'importazione, dei diritti di confine dovuti sui generi soggetti a monopolio fiscale previsti nelle tabelle annesse alla presente legge, ad essa destinati per la vendita al pubblico.

I diritti di confine, riscossi nella misura vigente all'atto della vendita, a norma dell'articolo 2, sono dalla stessa Amministrazione dei Monopoli versati ai competenti capitoli del bilancio dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 4.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato per i quantitativi eccedenti i quattro chilogrammi.

Per i tabacchi lavorati introdotti ai sensi del precedente comma è dovuta, oltre al dazio doganale, una sovrimposta pari a quella prevista all'articolo 1 per i prodotti della stessa marca iscritta nella tariffa di vendita o, in mancanza, per la marca iscritta in tariffa il cui prezzo (prezzo richiesto dal fornitore) sia più prossimo al valore accertato in dogana dei tabacchi introdotti.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le modalità per l'introduzione dei tabacchi lavorati di cui al presente articolo, al fine di assicurare la legittimità della loro detenzione e circolazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio.

(*È approvato*).

Art. 5.

Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale già iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si renda necessaria la loro variazione con la procedura prevista al precedente articolo 2.

L'ammontare dell'imposta di consumo, nonchè gli importi spettanti rispettivamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato per spese di distribuzione ed al rivenditore a titolo di aggio sono stabiliti, per ciascuno dei prezzi di cui al precedente comma, nelle stesse misure previste nelle tabelle annesse alla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 51 e 53 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, la legge 11 aprile 1959, n. 137, e la legge 21 ottobre 1960, n. 1314.

(*È approvato*).

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Do ora lettura delle tabelle allegate al disegno di legge:

TABELLA ALLEGATO *A*

TABACCHI DA FIUTO

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
—	—	—	—	—
240	1.053	110	97	1.500
560	1.200	110	130	2.000
840	1.388	110	162	2.500
1.120	1.575	110	195	3.000
1.400	1.763	110	227	3.500
1.680	1.950	110	260	4.000

(*È approvata*).

TABELLA ALLEGATO *B*

TRINCIATI

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
—	—	—	—	—
480	3.060	200	260	4.000
515	3.259	200	276	4.250
560	3.448	200	292	4.500
605	3.636	200	309	4.750
650	3.825	200	325	5.000
785	3.924	200	341	5.250
830	4.113	200	357	5.500
885	4.291	200	374	5.750
930	4.480	200	390	6.000
975	4.669	200	406	6.250
1.020	4.858	200	422	6.500
1.065	5.046	200	439	6.750
1.120	5.225	200	455	7.000
1.165	5.414	200	471	7.250
1.210	5.603	200	487	7.500
1.255	5.791	200	504	7.750
1.300	5.980	200	520	8.000
1.355	6.159	200	536	8.250
1.400	6.348	200	552	8.500
1.445	6.536	200	569	8.750
1.660	6.555	200	585	9.000
1.715	6.734	200	601	9.250
1.760	6.923	200	617	9.500
1.815	7.101	200	634	9.750
1.870	7.280	200	650	10.000
1.915	7.469	200	666	10.250
1.970	7.648	200	682	10.500
2.025	7.826	200	699	10.750
2.070	8.015	200	715	11.000
2.125	8.194	200	731	11.250
2.180	8.373	200	747	11.500
2.225	8.561	200	764	11.750

Segue TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
—	—	—	—	—
2.280	8.740	200	780	12.000
2.335	8.919	200	796	12.250
2.390	9.098	200	812	12.500
2.435	9.286	200	829	12.750
2.490	9.465	200	845	13.000
2.545	9.644	200	861	13.250
2.600	9.823	200	877	13.500
2.655	10.001	200	894	13.750
2.710	10.180	200	910	14.000
2.765	10.359	200	926	14.250
2.820	10.538	200	942	14.500
2.875	10.716	200	959	14.750
2.930	10.895	200	975	15.000
2.985	11.074	200	991	15.250
3.040	11.253	200	1.007	15.500
3.095	11.431	200	1.024	15.750
3.150	11.610	200	1.040	16.000
3.205	11.789	200	1.056	16.250
3.260	11.968	200	1.072	16.500
3.315	12.146	200	1.089	16.750
3.370	12.325	200	1.105	17.000
3.425	12.504	200	1.121	17.250
3.480	12.683	200	1.137	17.500
3.535	12.861	200	1.154	17.750
3.590	13.040	200	1.170	18.000
3.645	13.219	200	1.186	18.250
3.700	13.398	200	1.202	18.500
3.755	13.576	200	1.219	18.750
3.810	13.755	200	1.235	19.000
3.865	13.934	200	1.251	19.250
3.920	14.113	200	1.267	19.500
3.975	14.291	200	1.284	19.750
4.030	14.470	200	1.300	20.000
4.085	14.649	200	1.316	20.250

Segue TABELLA ALLEGATO *B*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo
—	—	—	—	—
4.140	14.828	200	1.332	20.500
4.195	15.006	200	1.349	20.750
4.250	15.185	200	1.365	21.000
4.305	15.364	200	1.381	21.250
4.360	15.543	200	1.397	21.500
4.415	15.721	200	1.414	21.750
4.470	15.900	200	1.430	22.000
4.525	16.079	200	1.446	22.250
4.580	16.258	200	1.462	22.500
4.635	16.436	200	1.479	22.750
4.690	16.615	200	1.495	23.000
4.745	16.794	200	1.511	23.250
4.800	16.973	200	1.527	23.500
4.855	17.151	200	1.544	23.750
4.910	17.330	200	1.560	24.000
4.965	17.509	200	1.576	24.250
5.020	17.688	200	1.592	24.500
5.075	17.866	200	1.609	24.750
5.130	18.045	200	1.625	25.000

(*È approvata*).

TABELLA ALLEGATO *C*

SIGARI (*a*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*) —	Ammontare dell'imposta di consumo —	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione —	Importo spettante al rivenditore (aggio) —	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*) —
		Comuni.		
3.998	2.334	400	468	7.200
4.490	2.590	400	520	8.000
4.680	3.335	400	585	9.000
4.870	4.080	400	650	10.000
5.050	4.835	400	715	11.000
5.240	5.580	400	780	12.000
		Altri.		
2.420	6.530	400	650	10.000
2.700	7.185	400	715	11.000
2.980	7.840	400	780	12.000
3.270	8.485	400	845	13.000
3.550	9.140	400	910	14.000
3.830	9.795	400	975	15.000
4.110	10.450	400	1.040	16.000
4.390	11.105	400	1.105	17.000
4.680	11.750	400	1.170	18.000
4.960	12.405	400	1.235	19.000
5.240	13.060	400	1.300	20.000
5.520	13.715	400	1.365	21.000
5.800	14.370	400	1.430	22.000
6.090	15.015	400	1.495	23.000
6.370	15.670	400	1.560	24.000
6.650	16.325	400	1.625	25.000
6.930	16.980	400	1.690	26.000
7.210	17.635	400	1.755	27.000
7.500	18.280	400	1.820	28.000

(*a*) Sono considerati « sigari » ai fini della presente classificazione i sigari di peso non inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigari fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

Segue TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
—	—	—	—	—
7.780	18.935	400	1.885	29.000
8.060	19.590	400	1.950	30.000
8.340	20.245	400	2.015	31.000
8.620	20.900	400	2.080	32.000
8.910	21.545	400	2.145	33.000
9.190	22.200	400	2.210	34.000
9.470	22.855	400	2.275	35.000
9.750	23.510	400	2.340	36.000
10.030	24.165	400	2.405	37.000
10.320	24.810	400	2.470	38.000
10.600	25.465	400	2.535	39.000
10.880	26.120	400	2.600	40.000
11.160	26.775	400	2.665	41.000
11.440	27.430	400	2.730	42.000
11.730	28.075	400	2.795	43.000
12.010	28.730	400	2.860	44.000
12.290	29.385	400	2.925	45.000
12.570	30.040	400	2.990	46.000
12.850	30.695	400	3.055	47.000
13.140	31.340	400	3.120	48.000
13.420	31.995	400	3.185	49.000
13.700	32.650	400	3.250	50.000
13.980	33.305	400	3.315	51.000
14.260	33.960	400	3.380	52.000
14.550	34.605	400	3.445	53.000
14.830	35.260	400	3.510	54.000
15.110	35.915	400	3.575	55.000
15.390	36.570	400	3.640	56.000
15.670	37.225	400	3.705	57.000
15.960	37.870	400	3.770	58.000
16.240	38.525	400	3.835	59.000
16.520	39.180	400	3.900	60.000
16.800	39.835	400	3.965	61.000
17.080	40.490	400	4.030	62.000

Segue TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
—	—	—	—	—
17.370	41.135	400	4.095	63.000
17.650	41.790	400	4.160	64.000
17.930	42.445	400	4.225	65.000
18.210	43.100	400	4.290	66.000
18.490	43.755	400	4.355	67.000
18.780	44.400	400	4.420	68.000
19.060	45.055	400	4.485	69.000
19.340	45.710	400	4.550	70.000
19.620	46.365	400	4.615	71.000
19.900	47.020	400	4.680	72.000
20.190	47.665	400	4.745	73.000
20.470	48.320	400	4.810	74.000
20.750	48.975	400	4.875	75.000
21.030	49.630	400	4.940	76.000
21.310	50.285	400	5.005	77.000
21.600	50.930	400	5.070	78.000
21.880	51.585	400	5.135	79.000
22.160	52.240	400	5.200	80.000
22.440	52.895	400	5.265	81.000
22.720	53.550	400	5.330	82.000
23.010	54.195	400	5.395	83.000
23.290	54.850	400	5.460	84.000
23.570	55.505	400	5.525	85.000
23.850	56.160	400	5.590	86.000
24.130	56.815	400	5.655	87.000
24.420	57.460	400	5.720	88.000
24.700	58.115	400	5.785	89.000
24.980	58.770	400	5.850	90.000
25.260	59.425	400	5.915	91.000
25.540	60.080	400	5.980	92.000
25.830	60.725	400	6.045	93.000
26.110	61.380	400	6.110	94.000
26.390	62.035	400	6.175	95.000
26.670	62.690	400	6.240	96.000

Segue TABELLA ALLEGATO *C*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
—	—	—	—	—
26.950	63.345	400	6.305	97.000
27.240	63.990	400	6.370	98.000
27.520	64.645	400	6.435	99.000
27.800	65.300	400	6.500	100.000
28.080	65.955	400	6.565	101.000
28.360	66.610	400	6.630	102.000
28.650	67.255	400	6.695	103.000
28.930	67.910	400	6.760	104.000
29.210	68.565	400	6.825	105.000
29.490	69.220	400	6.890	106.000
29.770	69.875	400	6.955	107.000
30.060	70.520	400	7.020	108.000
30.340	71.175	400	7.085	109.000
30.620	71.830	400	7.150	110.000
30.900	72.485	400	7.215	111.000
31.180	73.140	400	7.280	112.000
31.470	73.785	400	7.345	113.000
31.750	74.440	400	7.410	114.000
32.030	75.095	400	7.475	115.000
32.310	75.750	400	7.540	116.000
32.590	76.405	400	7.605	117.000
32.880	77.050	400	7.670	118.000
33.160	77.705	400	7.735	119.000
33.440	78.360	400	7.800	120.000
33.720	79.015	400	7.865	121.000
34.000	79.670	400	7.930	122.000
34.290	80.315	400	7.995	123.000
34.570	80.970	400	8.060	124.000
34.850	81.625	400	8.125	125.000
35.130	82.280	400	8.190	126.000
35.410	82.935	400	8.255	127.000
35.700	83.580	400	8.320	128.000
35.980	84.235	400	8.385	129.000
36.260	84.890	400	8.450	130.000

(*È approvata*).

TABELLA ALLEGATO *D*

SIGARETTI (*b*)

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
—	—	—	—	—
		Comuni.		
3.728	2.604	400	468	7.200
4.190	2.890	400	520	8.000
4.430	4.520	400	650	10.000
4.600	6.220	400	780	12.000
		Altri.		
1.570	5.310	600	520	8.000
2.180	6.570	600	650	10.000
2.770	7.850	600	780	12.000
3.340	9.150	600	910	14.000
3.890	10.470	600	1.040	16.000
4.420	11.810	600	1.170	18.000
4.930	13.170	600	1.300	20.000
5.420	14.550	600	1.430	22.000
5.890	15.950	600	1.560	24.000

(*b*) Sono considerati « sigaretti » ai fini della presente classificazione i sigari di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati « comuni » i sigaretti fabbricati con foglia di tabacco pesante, fermentati e senza sottofascia.

(*È approvata*).

TABELLA ALLEGATO *E*

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*) —	Ammontare dell'imposta di consumo —	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione —	Importo spettante al rivenditore (aggio) —	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*) —
620	5.893	500	487	7.500
655	6.091	500	504	7.750
680	6.300	500	520	8.000
715	6.499	500	536	8.250
750	6.698	500	552	8.500
775	6.906	500	569	8.750
810	7.105	500	585	9.000
835	7.314	500	601	9.250
870	7.513	500	617	9.500
905	7.711	500	634	9.750
920	7.930	500	650	10.000
965	8.119	500	666	10.250
1.010	8.308	500	682	10.500
1.045	8.506	500	699	10.750
1.090	8.695	500	715	11.000
1.125	8.894	500	731	11.250
1.160	9.093	500	747	11.500
1.195	9.291	500	764	11.750
1.230	9.490	500	780	12.000
1.265	9.689	500	796	12.250
1.310	9.878	500	812	12.500
1.345	10.076	500	829	12.750
1.390	10.265	500	845	13.000
1.425	10.464	500	861	13.250
1.470	10.653	500	877	13.500
1.505	10.851	500	894	13.750
1.550	11.040	500	910	14.000
1.585	11.239	500	926	14.250
1.630	11.428	500	942	14.500
1.665	11.626	500	959	14.750
1.710	11.815	500	975	15.000

Segue TABELLA ALLEGATO *E*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
—	—	—	—	—
1.745	12.014	500	991	15.250
1.780	12.213	500	1.007	15.500
1.825	12.401	500	1.024	15.750
1.890	12.570	500	1.040	16.000
1.975	12.719	500	1.056	16.250
2.080	12.848	500	1.072	16.500
2.205	12.956	500	1.089	16.750
2.350	13.045	500	1.105	17.000
2.515	13.114	500	1.121	17.250
2.680	13.183	500	1.137	17.500
2.845	13.251	500	1.154	17.750
3.010	13.320	500	1.170	18.000
3.175	13.389	500	1.186	18.250
3.320	13.478	500	1.202	18.500
3.445	13.586	500	1.219	18.750
3.550	13.715	500	1.235	19.000
3.635	13.864	500	1.251	19.250
3.720	14.013	500	1.267	19.500
3.785	14.181	500	1.284	19.750
3.860	14.340	500	1.300	20.000
3.925	14.509	500	1.316	20.250
4.000	14.668	500	1.332	20.500
4.065	14.836	500	1.349	20.750
4.140	14.995	500	1.365	21.000
4.205	15.164	500	1.381	21.250
4.280	15.323	500	1.397	21.500
4.345	15.491	500	1.414	21.750
4.420	15.650	500	1.430	22.000
4.485	15.819	500	1.446	22.250
4.560	15.978	500	1.462	22.500
4.625	16.146	500	1.479	22.750
4.700	16.305	500	1.495	23.000
4.765	16.474	500	1.511	23.250
4.840	16.633	500	1.527	23.500

Segue TABELLA ALLEGATO *E*

Prezzo richiesto dal fornitore per chilogrammo convenzionale (*c*)	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale (*c*)
—	—	—	—	—
4.905	16.801	500	1.544	23.750
4.980	16.960	500	1.560	24.000
5.045	17.129	500	1.576	24.250
5.120	17.288	500	1.592	24.500
5.185	17.456	500	1.609	24.750
5.260	17.615	500	1.625	25.000
5.325	17.784	500	1.641	25.250
5.400	17.943	500	1.657	25.500
5.465	18.111	500	1.674	25.750
5.540	18.270	500	1.690	26.000

(*c*) Per chilogrammo convenzionale s'intendono 200 sigari o 400 sigaretti ovvero 1.000 sigarette.

(*È approvata*).

TABELLA ALLEGATO *F*

SALI

Prezzo richiesto dal fornitore per quintale	Ammontare dell'imposta di consumo	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per quintale
—	—	—	—	—
340	3.860	1.320	480	6.000
610	4.510	1.320	560	7.000
890	5.150	1.320	640	8.000
1.160	5.800	1.320	720	9.000
1.440	6.440	1.320	800	10.000
1.990	7.730	1.320	960	12.000
2.540	9.020	1.320	1.120	14.000
3.100	10.300	1.320	1.280	16.000
3.650	11.590	1.320	1.440	18.000
4.200	12.880	1.320	1.600	20.000
4.750	14.170	1.320	1.760	22.000
5.300	15.460	1.320	1.920	24.000
5.860	16.740	1.320	2.080	26.000
6.410	18.030	1.320	2.240	28.000
6.960	19.320	1.320	2.400	30.000

(*È approvata*).

TABELLA ALLEGATO *G*

CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore per pacco o scatola (*d*)	Ammontare dell'imposta di consumo —	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione —	Importo spettante al rivenditore (aggio) —	Tariffa di vendita al pubblico per pacco o scatola (*d*)
		Tubetti.		
150	240	150	60	600
174	270	150	66	660
195	285	150	70	700
220	305	150	75	750
250	320	150	80	800
270	345	150	85	850
295	365	150	90	900
320	385	150	95	950
350	400	150	100	1.000
395	445	150	110	1.100
440	490	150	120	1.200
490	530	150	130	1.300
540	570	150	140	1.400
590	610	150	150	1.500
640	650	150	160	1.600
690	690	150	170	1.700
740	730	150	180	1.800
790	770	150	190	1.900
840	810	150	200	2.000
		Cartine.		
320	880	150	150	1.500
340	950	150	160	1.600
370	1.010	150	170	1.700
400	1.070	150	180	1.800
415	1.145	150	190	1.900
430	1.220	150	200	2.000
460	1.280	150	210	2.100

Segue TABELLA ALLEGATO *G*

Prezzo richiesto dal fornitore per pacco o scatola (*d*)	Ammontare dell'imposta di consumo —	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione —	Importo spettante al rivenditore (aggio) —	Tariffa di vendita al pubblico per pacco o scatola (*d*)
		Segue *Cartine*.		
490	1.340	150	220	2.200
520	1.400	150	230	2.300
550	1.460	150	240	2.400
580	1.520	150	250	2.500
610	1.580	150	260	2.600
640	1.640	150	270	2.700
665	1.705	150	280	2.800
695	1.765	150	290	2.900
725	1.825	150	300	3.000
755	1.885	150	310	3.100
780	1.950	150	320	3.200
810	2.010	150	330	3.300
840	2.070	150	340	3.400
870	2.130	150	350	3.500

(*d*) Il pacco contiene 1.000 tubetti; la scatola, 100 libretti da 40 cartine.

(*È approvata*).

TABELLA ALLEGATO *H*

PIETRINE FOCAIE

Prezzo richiesto dal fornitore per pietrina —	Ammontare dell'imposta di consumo —	Importo spettante all'Amministrazione dei Monopoli per spese di distribuzione —	Importo spettante al rivenditore (aggio) —	Tariffa di vendita al pubblico per pietrina —
2	25	1,50	1,50	30
1,75	30	1,50	1,75	35
6	230	1,50	12,50	250

(*È approvata*).

B E R T O L I . Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, dichiaro che ci asterremo dalla votazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola di polizia tributaria » (1036)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una scuola di polizia tributaria ».

Come si ricorderà, nella seduta del 26 maggio il provvedimento fu dettagliatamente esaminato e si ebbero numerosi interventi. Infine, la discussione fu rinviata per dar modo al ministro Tremelloni di rispondere ai quesiti postigli.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Le richieste formulate dagli onorevoli componenti questa Commissione riguardavano, anzitutto, il fatto se comporti o no maggiori oneri per il bilancio l'istituzione di una scuola di polizia tributaria e quale sia l'ordinamento degli studi.

Per quanto riguarda gli oneri di bilancio, devo dire che l'istituzione di una scuola di polizia tributaria non comporta nuovi o maggiori oneri di bilancio: non per il personale, perchè i quadri sono compresi nell'organico generale del Corpo stabilito con legge; non per le infrastrutture, perchè la scuola verrà allogata in un'ala della caserma Piave, con utilizzazione delle aule, dei dormitori e degli altri locali per il comando già disponibili e funzionalmente idonei; non per le attrezzature didattiche, perchè vengono utilizzate quelle dei corsi di aggiornamento professionale per ufficiali e sottufficiali che attualmente si svolgono presso l'Accademia e la Scuola sottufficiali.

Anche sotto questo profilo bisogna considerare che l'accentramento presso un unico ente di forme addestrative oggi svolte presso vari comandi, oltre a conferire all'attività addestrativa una maggiore efficienza, si concreterà in una minore spesa.

In ordine ai chiarimenti chiesti sull'ordinamento degli studi, appare necessario qualche cenno sulla natura e le finalità dell'addestramento professionale nella Guardia di finanza. L'attività addestrativa in generale, e in modo particolare quella che si svolge negli organismi militari, assume le seguenti forme: addestramento di formazione, che ha il fine di impartire le nozioni di base, uguali per tutti gli allievi, ma diversificate ai vari livelli — truppa, sottufficiali e ufficiali — essenziali per l'assolvimento dei normali compiti di servizio; addestramento di mantenimento, rivolto alla conservazione ed all'aggiornamento dell'efficienza addestrativa del personale, nel corso della carriera; addestramento di perfezionamento, inteso ad elevare il livello della preparazione professionale degli ufficiali e dei sottufficiali prescelti per i compiti più impegnativi; addestramento di specializzazione, che persegue la formazione del personale da impiegare in settori di attività caratterizzate da particolari tecniche o procedure d'intervento. A questi criteri si ispira anche l'addestramento del personale della Guardia di finanza.

L'addestramento di formazione è svolto presso l'Accademia, la Scuola sottufficiali e la Legioni allievi, Istituti di reclutamento rispettivamente degli ufficiali, dei sottufficiali e dei finanzieri. In particolare, l'Accademia e la Legione allievi accolgono giovani provenienti dalla vita civile, ai quali vengono impartiti insegnamenti che valgano, al termine del ciclo addestrativo, a trasformare le reclute in soldati di finanza ed i giovani diplomati degli istituti di istruzione media di secondo grado in ufficiali della Guardia di finanza. Per gli uni e per gli altri, oltre alle nozioni di carattere militare e professionale, acquistano quindi il massimo rilievo gli insegnamenti morali volti alla formazione del carattere militare e per gli allievi ufficiali quelli diretti a suscitare e coltivare l'attitudine al comando.

La Scuola sottufficiali, alla quale affluiscono esclusivamente finanzieri e graduati di truppa, selezionati attraverso il vaglio di un severo concorso per esami, impartisce insegnamenti di carattere professionale per formare elementi atti a svolgere, quali ufficiali di polizia tributaria, servizi qualitativamente diversi e di maggiore responsabilità rispetto a quelli disimpegnati, nel grado di finanziere o di appuntato, quali agenti di polizia tributaria, e nel contempo

affina le doti militari dei futuri sottufficiali per renderli idonei al comando.

L'addestramento di mantenimento si atteggia diversamente, a seconda dei vari livelli: militari di truppa, sottufficiali, ufficiali. Queste forme di addestramento debbono necessariamente essere svolte al centro, perchè richiedono un'organizzazione funzionale, cioè docenti, uffici, studi, infrastrutture, che non sono disponibili, nè sarebbe economico creare, alla periferia. Si è reso perciò necessario affidare lo svolgimento di tale forma di addestramento all'Accademia e alla Scuola sottufficali. Tale soluzione non è però soddisfacente, in quanto gli istituti di reclutamento, qualificati per l'addestramento di formazione, non possono, contemporaneamente, essere preposti all'addestramento di mantenimento e di specializzazione. A queste forme di addestramento, che hanno esigenze del tutto diverse da quelle dei cicli di formazione, è assolutamente necessario sia conferita piena autonomia didattica. Questo è avvenuto anche in tutti gli altri Corpi; nell'Esercito si è pervenuti a realizzare quella che è stata teorizzata come « progressione nella specializzazione », facendo seguire ai cicli addestrativi di formazione, corsi di specializzazione che procedono da istruzioni di carattere elementare, diversificate, ben inteso, ai vari livelli, ad insegnamenti sempre meno generali e più compiutamente approfonditi.

Non si tratta in tale caso di formare degli ufficiali di polizia. L'attività professionale è diversa: l'Accademia di Modena forma l'ufficiale, fornendogli le nozioni di carattere generale che attengono all'impiego di ogni Arma; le Scuole d'applicazione formano l'ufficiale generico d'Arma; le Scuole d'Arma abilitano l'ufficiale subalterno al servizio in una determinata Arma o specialità. E quella di cui ci stiamo occupando è un po' una Scuola d'Arma.

L'ufficiale del Genio deve frequentare — dopo l'Accademia — la Scuola di applicazione di fanteria e cavalleria e, successivamente, la Scuola delle trasmissioni o quella per pionieri a seconda dello specifico impiego cui è destinato. Criteri analoghi vengono seguiti per la specializzazione dei sottufficiali e militari di truppa, dove esistono le Scuole d'Arma. Nel caso trattato dal disegno di legge in esame, invece, non abbiamo purtroppo altre specializzazioni che quelle di natura professionale ed è per tale motivo che siamo entrati nell'ordine di idee di creare una Scuola di polizia tributaria.

Alle stesse esigenze di qualificazione e di specializzazione professionale rispondono le scuole per gli impiegati civili dello Stato, dove esistono delle scuole di formazione generica e delle scuole di specializzazione e di perfezionamento tecnico. Quindi la Scuola centrale tributaria è un'altra cosa, perchè si pone come istituto specializzato rispetto alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, con compiti strettamente attinenti all'ordinamento della Guardia di finanza, che sono compiti di polizia; così come, del resto, per la pubblica sicurezza.

M A R T I N E L L I . Anche la Pubblica Sicurezza ha delle Scuole di perfezionamento?

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Certo, per esempio c'è una Scuola di perfezionamento per la polizia criminale; ed anche noi, nella Finanza abbiamo bisogno di una particolare scuola che attenga a questa specialità, data la tecnologia moderna del crimine che, anche nel campo del tributo assume gli aspetti più vari e impensati che nel passato. Perciò è assolutamente necessario che noi andiamo incontro a tale esigenza creando una Scuola particolare. La Scuola di polizia tributaria non dovrà rilasciare alcun titolo, ma il risultato dei corsi in essa svolti, il punteggio conseguito, il giudizio riportato dovranno venire tenuti in considerazione in sede di documentazione caratteristica, non diversamente da quanto è previsto per gli impiegati civili al termine della frequenza dei corsi di qualificazione o d'aggiornamento. L'istituenda Scuola, a cui sarà preposto un colonnello, verrà a dipendere, come la Scuola sottufficiali e la Legione allievi, dal Comando scuo-

le, retto da un generale di brigata, che presiede all'addestramento di formazione dei finanzieri e dei sottufficiali e all'addestramento di mantenimento, di perfezionamento e di specializzazione per il personale a tutti i livelli, ufficiali compresi. L'Accademia, allorchè sarà stato perfezionato il disegno di legge in esame, sarà posta alla diretta dipendenza del Comando generale.

Questi sono i chiarimenti che lo stesso Comando generale della Guardia di finanza ha fornito minutamente e ai quali, naturalmente dopo controllo, io ho aderito. Quindi credo, dato che la Scuola di fatto già funziona e si tratta solo di darle un ordinamento giuridico, che non ci sia alcuna difficoltà per l'approvazione del provvedimento in discussione.

B E R T O L I . Vorrei chiedere un piccolo chiarimento al Ministro sul significato esatto del secondo comma dell'articolo 2: « Il comando della scuola è comando di corpo ».

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* « Comando di corpo » perchè vi è preposto un colonnello. Il comandante di tutto il gruppo scuole è un generale di brigata.

B E R T O L I . Ma che cosa significa « comando di corpo »? È bene informarci, perchè ho paura che vi sistemiamo qualche generale senza saperlo.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* No, la scuola è retta da un colonnello. Io vorrei anche pregare la Commissione, che può rendersi conto delle esigenze interne della Scuola recandosi a visitarla, di avere maggior fiducia nel Ministro proponente.

F O R T U N A T I . Onorevole Ministro, qui non è questione di aver fiducia, anche perchè ella conosce i rapporti di amicizia che corrono tra noi.

L'altra volta io ho fatto una questione di metodologia didattica. A me sembra veramente strano che la Guardia di finanza, che ha ormai dei chiari compiti di polizia tributaria, debba scindere la formazione degli uomini in due tempi: la formazione tecnica e la formazione militare. A me sembra però inutile che facciamo sfilare questo corpo per la strada, con le armi, perchè ciò non serve a niente. Quelli che debbono sfilare con le armi chiamateli in altro modo, e non guardie di finanza. Ma, anche ammettendo che debba avere un ordinamento militare, la mia preoccupazione è un'altra. Se noi diciamo che il compito formativo richiede l'istituzione di una Scuola di polizia tributaria, avviene che, *grosso modo,* l'Accademia e la Scuola sottufficiali a poco a poco vi « franeranno » dentro. A mio giudizio, se lo stesso organismo avesse la duplice funzione della specializzazione tecnica del personale e quindi dell'addestramento militare, ci si potrebbe anche rendere conto della formazione di base. Se invece facciamo due organismi indipendenti questo dà luogo a una specie di diaframma; e ciò non perchè esiste una organizzazione preminente. Ho la fortuna di avere, fra i miei candidati alla tesi di laurea, ufficiali della Guardia di finanza e parlo con cognizione di causa: essi stessi mi hanno dichiarato esplicitamente che l'ottanta per cento di quello che studiano all'Accademia non serve a niente. D'altra parte sarebbe come se la scuola di perfezionamento di medicina noi l'affidassimo a una altra Facoltà; cioè che i medici, dopo aver frequentato la Facoltà di medicina, andassero a perfezionarsi alla Facoltà di veterinaria.

C U Z A R I , *relatore.* Mi pare che la discussione stia prendendo accenti sproporzionati all'argomento, tanto che non riesco a rendermene conto. La volta scorsa avevamo avuto qualche preoccupazione, e cioè che questo disegno di legge potesse mascherare l'ampliamento, ad esempio, del numero dei generali; e questa poteva essere una preoccupazione legittima. Ma adesso è chiaro che questo non è, perchè il testo della legge stabilisce che la Scuola di polizia tributaria è posta alle dipendenze del Comando scuole della Guardia di fi-

nanza, che è retto da un generale. Quello che mi pare poi assolutamente chiaro, dalla relazione del Ministro, che tra l'altro conforta quella che è stata l'esposizione della volta precedente, è questa esigenza di specializzazione che è sentita non solo dalla Guardia di finanza, ma direi che è sentita anche dagli operatori economici; perchè altro è avere a che fare con un ufficiale della Guardia di finanza del nucleo di polizia tributaria che conosca veramente la materia, in maniera approfondita, anche se ciò può portare un maggior rischio per l'operatore, e altro è avere a che fare con colui che, provenendo dall'Accademia, ha un'esperienza generica di tutti i problemi che riguardano le attribuzioni della Guardia di finanza, fra i quali quello tributario richiede una specializzazione molto delicata e difficile. Questo ritengo che sia importante. L'altra volta mi pare che qualcuno, riecheggiando una certa mia osservazione, era d'accordo nel dire che non c'è una preoccupazione dell'onere, in quanto questa scuola non costa nulla, e può formare degli ufficiali estremamente preparati. Raccomando, quindi, ancora l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Infatti non esiste il problema finanziario.

B O N A C I N A . Desidererei rivolgere una domanda che non vorrei apparisse polemica agli occhi della Commissione: un provvedimento di questo genere aveva bisogno di essere adottato per mezzo di una legge? Non lo credo assolutamente, dato che non comporta oneri di nessun genere; e anche laddove dice, all'articolo 2: « Il comando della scuola è comando di corpo », credo si tratti di una disposizione puramente formale, perchè s'intende che il comando di corpo debba avere un colonnello alla testa, perchè è il comandante di corpo tradizionalmente inteso.

F R A N Z A . Si potrebbe, con questo disegno di legge, « creare » un posto di colonnello nella scuola.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Non c'è aumento di organico: semplicemente di rango.

G I G L I O T T I . Questo « colonnello » prima cosa faceva?

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Faceva già il comandante della scuola di polizia tributaria e, di fatto, esercitava le sue funzioni.

B O N A C I N A . Allora, ragione di più. In queste condizioni mi vorrei permettere di suggerire molto sommessamente, proprio per alleggerire i rapporti tra esecutivo e legislativo di dare uno sguardo più attento alla sostanza dei disegni di legge, perchè quando si possono risolvere i problemi con atto del Governo, il Governo provveda senza l'ausilio del Parlamento.

Va da sè che sono favorevole al disegno di legge perchè se c'è una cosa che manca sono appunto questi funzionari specializzati nei problemi della vita amministrativa e nelle necessità della vita economica.

S A L E R N I . Io credo che le mie riserve siano state in parte già svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, specialmente dai senatori Cuzari e Bonacina. Io intendevo dire semplicemente che la *ratio legis* mi sembra che si riscontri nell'articolo 2 di questo disegno di legge, il quale sottolinea, al secondo comma che: « Il comando della Scuola è comando di corpo ». Quindi è costituito un corpo di polizia tributaria, perchè lo dice testualmente la legge. E con questo si intende dare un assetto a quello che fino ad ora è andato avanti con sistemi un po' empirici, perchè in origine sappiamo che erano sorti dei drappelli di polizia tributaria, che sono stati poi chiamati « nuclei » e posti alle dipendenze dei vari comandi di legione.

Ora, se noi facciamo riferimento al disposto del testo di legge, troviamo anche la giustificazione del come e del perchè viene costituita questa scuola di polizia tributaria, perchè, come ha detto l'onorevole Ministro, tutti gli altri Corpi hanno le loro

specializzazioni, hanno un addestramento speciale; e non vedo perchè anche la polizia tributaria, a cui sono affidati compiti sempre più larghi e profondi nell'attività economica e finanziaria dello Stato, non debba avere specialisti che effettivamente diano un apporto sostanziale nello svolgegere i loro compiti di istituto. Questo sotto il profilo dello spirito, oltrechè della lettera della legge. Quindi ritengo che questo disegno di legge meriti effettivamente — come ha affermato il senatore Bonacina — la nostra piena approvazione. Mi sia però consentito di chiedere un chiarimento, e questo intendo farlo anche se il Ministro ci ha dato la più ampia assicurazione che il disegno di legge in discussione non comporterà nuovi oneri per lo Stato. L'articolo 4 dice che « l'insegnamento nella Scuola di polizia tributaria è affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189 ». Quindi noi sappiamo che c'è già una legge che prevede, nella Guardia di finanza come in altri corpi, insegnanti civili e militari che sono pagati in base alle tabelle stabilite dalla legge 23 aprile 1959, n. 189. Il quesito che pongo, perciò, è questo: se un insegnante che è abilitato per l'insegnamento nell'Accademia della Guardia di finanza viene mandato a fare delle ore di insegnamento nella Scuola di polizia tributaria, indubbiamente è come se si trattasse di un distacco, e allora ciò non comporterebbe alcun onere nuovo per l'Amministrazione. Ma se poi si venissero a determinare delle carenze di docenti?

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* C'è un capitolo per i docenti di tutte le scuole.

S A L E R N I . Dicevo questo perchè con il distacco alla scuola di polizia tributaria verrebbe a mancare qualche insegnante nell'Accademia. Ma, indipendentemente da questo, ammesso che qualcuno potesse fare un « super insegnamento », dove troviamo degli insegnanti disposti a fare una cosa e l'altra (ripeto, è un chiarimento che domando) con enorme spirito di sacrificio e senza nessun corrispettivo? Oppure abbiamo la possibilità che, in base alla legge del 1959, venga corrisposto a questi insegnanti un compenso per le ore straordinarie che andrebbero a fare?

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Sono tutti militari.

S A L E R N I . A me pare che ci siano anche degli insegnanti civili.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* C'è sempre un capitolo di spesa destinato ai compensi per i docenti e nel cui ambito il Ministro può scegliere.

S A L E R N I . La mia preoccupazione è che vi sia l'eventualità di dover aumentare lo stanziamento di tale capitolo.

M A R T I N E L L I . Quanti potranno essere gli allievi che frequenteranno la istituenda scuola di polizia tributaria?

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Trenta o quaranta ufficiali e altrettanti sottufficiali.

M A R T I N E L L I . Mi sembra opportuno esaminare quello che si afferma nella relazione che accompagna il disegno di legge.

In tale relazione è scritto: « Il progressivo sviluppo assunto da detti corsi ed il lolo particolare orientamento didattico, comporta peraltro un impegno sempre maggiore per l'Accademia e la Scuola sottufficiali, la cui funzione è opportuno che continui ad essere riservata all'addestramento di formazione, già molto impegnativo ed oneroso ». Per quanto mi risulta, l'Accademia degli ufficiali della guardia di finanza ha si o no un centinaio di allievi per anno.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Sono circa 240 i partecipanti ai corsi dell'Accademia, i quali corsi non sono annuali.

M A R T I N E L L I . Perciò dicevo che la leva annuale degli ufficiali è sui cento; d'altro canto, quattromila ufficiali per 40.000 fra sottufficiali e uomini di truppa sono molti. Ad ogni modo abbiamo 30-40-50 ufficiali i quali devono essere aggiornati...

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Specializzati.

M A R T I N E L L I . Il disegno di legge nella relazione scritta dice: « Il provvedimento è quindi rivolto — nel quadro del generale ammodernamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria — ad istituire un ente col compito specifico di addestrare il personale della Guardia di finanza ed in particolare quello impiegato nei servizi di polizia tributaria, a metodi di lavoro e tecniche d'indagine adeguati all'evolversi dei tempi ». Queste sono esigenze di aggiornamento, perchè la specializzazione avviene alla scuola. L'osservazione fatta dal senatore Fortunati sulla metodologia dell'insegnamento è esatta: per 3-4 anni frequentano gli stessi corsi, poi coloro che intendono specializzarsi in una materia, che può essere quella della polizia tributaria, frequentano un quinto o anche un sesto anno di formazione specializzata. Invece quello che si deduce dalla relazione scritta che accompagna il provvedimento in esame è cosa diversa, perchè si dice: vi è una formazione di addestramento, ma poi vi è un complesso di tecniche che evolvono continuamente per cui noi dobbiamo continuamente aggiornarci come del resto avviene per l'Esercito. Ora, questo aggiornamento riguarda coloro che sono già usciti dall'Accademia e dalla Scuola sottufficiali. E, come deve essere attuato? In una scuola particolare, che oggi come oggi dovrebbe avere 40-50 allievi rappresentati da elementi usciti da diversi anni dall'Accademia e dalla scuola sottufficiali e di diversi gradi. In verità, questo, a mio giudizio, non giustifica che si crei una organizzazione particolare, anche perchè a me sembra che siccome l'aggiornamento è sempre legato alla scuola — perchè non si può concepire che dalla scuola escano allievi non aggiornati, sia pure nella primitiva formazione — l'ordinamento dovrebbe essere concepito ampliando i quadri di insegnamento dell'Accademia e della Scuola sottufficiali in modo che — e qui cade a proposito l'osservazione del senatore Fortunati, secondo cui la preparazione non deve mai essere spezzata — quando (a seconda delle necessità) gli uomini usciti da quegli Istituti vi ritorneranno, per l'aggiornamento che si sia reso nel frattempo necessario, trovino non gli stessi insegnanti dei primi corsi, ma quelli che sono preposti appunto all'aggiornamento. Altrimenti avremmo la situazione curiosa che dall'Accademia e dalla Scuola sottufficiali escano elementi addottrinati teoricamente ma che poi non sono in grado, arrivati al primo comando di sottotenente o di sottufficiale, di svolgere la loro funzione. E, comunque, detto questo, ho l'impressione che non possano essere 4 000 gli ufficiali della Guardia di finanza, altrimenti in una Legione dovremmo averne 300!

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Accerterò i dati da lei esposti.

M A R T I N E L L I . D'accordo. Ad ogni modo, dicevo, se non studiamo un ordinamento più attuale, corriamo il rischio che escano dall'Accademia e dalla scuola sottufficiali allievi che dovrebbero esservi immediatamente rimandati per essere aggiornati. Per cui, a mio giudizio, anche se si capisce che per prestigio una terza scuola possa fare effetto, per i ricordati motivi di praticità, di non gonfiamento dei quadri, direi che sia il caso di riflettere in ordine al disegno di legge in esame. Se però il Ministro ne fa una questione sostanziale, voterò a favore del disegno di legge.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Devo semplicemente sottolineare il fatto che, in effetti, ovunque, noi ci stiamo avviando verso forme di sempre più accentuata specializzazione. Il medico che esce dall'Università ed entra immediatamente in una scuola di specializzazione, per esempio psichiatria, aveva prima frequen-

tato gli studi per diventare medico e, successivamente, li continua per diventare psichiatra; e poi ci sono ulteriori specializzazioni, neurologia e altre. Quindi, praticamente, è una esigenza della tecnica moderna dell'insegnamento di arrivare ad una specializzazione sempre più capillare.

Qui, il problema non è di formare dei generici ufficiali o di aggiornare dei generici ufficiali alle funzioni di polizia tributaria, ma di vedere se ci sono, come succede per la Pubblica Sicurezza — che ha anche una sua scuola di polizia criminale —, le possibilità di dare un miglioramento, un affinamento ad un determinato, piccolo gruppo di ufficiali, i quali siano veramente in grado di conoscere meglio tutti i metodi attraverso i quali si sfugge all'obbligo tributario, specialmente quando ci siano sanzioni di natura penale. Questo è il problema. Ora io non immaginavo che avrebbe suscitato tanto interesse per la Commissione la costituzione di un piccolo nucleo di scuola che di fatto esiste già e alla quale occorre dare solo uno *status* giuridico. Ad ogni modo mi rimetto al parere della Commissione anche se devo dire, in parole assai spicce, che mi pare che il gioco non valga la candela: una lunghissima discussione, che è già la seconda volta che avviene, per una regolarizzazione giuridica. Sommessamente devo anche dire che non riesco a capire — a meno che non ci siano altri motivi che lo guidino e che non sono stati espressi qui — l'orientamento di questa discussione su un piano diverso da quello al quale i buoni propositi di chi ha presentato il disegno di legge si riferivano.

F O R T U N A T I . Noi siamo d'accordo sui fini, siamo d'accordo sulle esigenze, non siamo d'accordo sul mezzo; e ciò, evidentemente, è diverso. Torno a dire che le scuole di perfezionamento e di specializzazione non sono altro che articolazioni di una stessa scuola. Quindi sarebbe assurdo costituire scuole di perfezionamento o di specializzazione per medici al di fuori della facoltà di medicina. I corsi speciali di aggiornamento devono essere articolati dall'Accademia da un lato e dalla Scuola sottufficiali dall'altro: questa è la nostra tesi. Noi non contestiamo, insomma, l'esigenza della specializzazione dei corsi; tutte queste cose sono, secondo me, estremamente legittime, ma riteniamo che tali esigenze sarebbero maggiormente soddisfatte ricorrendo ad un altro tipo di articolazione.

M A R T I N E L L I . L'onorevole Ministro ha detto: questa scuola esiste già, si tratta di darle uno statuto. Ma esiste illecitamente? Nemmeno per sogno: esiste legittimamente, funziona, solo che, si aggiunge nella relazione scritta che accompagna il disegno di legge, le esigenze didattiche e funzionali sono tali da consigliare d'assegnarle ad una terza scuola. Ma esiste legittimamente, e penso anche utilmente e fruttuosamente; a mio giudizio, tutto si riduce a metterci un comando particolare o no.

B E R T O L I . Esatto, per far diventare qualcuno capo della scuola: questo è tutto.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. I reggimenti esistono o no?

M A R T I N E L L I . Osservo, dato che il Ministro ha detto: non vorrei ci fossero dei motivi sottaciuti, che qui nessuno ha motivi particolari che sottace. Io avrei preferito non ascoltare — chiedo scusa, onorevole Presidente — apprezzamenti di questo genere in Commissione finanze e tesoro da parte di un rappresentante del Governo. Sono pienamente convinto dell'utilità dell'aggiornamento; sono meno convinto dell'utilità della creazione di una terza scuola; con questo credo di obbedire all'imperativo della mia coscienza e di non autorizzare alcuno a fare ipotesi di nessun genere.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze*. Devo dire che non c'era niente di offensivo in quello che ho affermato; pensavo unicamente a questo: che ogni volta che presento un disegno di legge concernente la Guardia di finanza ci sono interessamenti che vanno al di là di quelli che si usano per i normali provvedimenti.

F R A N Z A . Abbiamo approvato quello della banda musicale: anche per quello abbiamo fatto nuove conoscenze.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* È preoccupante per chi nell'esecutivo deve avere una certa funzionalità da parte dei Corpi, che il Ministro riceva, per esempio, molte lettere da parte dei parlamentari per il trasferimento di una guardia di finanza o per la promozione di un ufficiale o di un altro. Questo interessamento è legittimo, non dico di no; però ad un certo momento crea veramente in questi Corpi alle dipendenze di un Ministro un certo imbarazzo, perchè nella Guardia di finanza, che è un Corpo militare, se si diffonde l'idea che, appoggiandosi a un parlamentare, un singolo ufficiale riesce a ottenere alcune cose, veramente questo può preoccupare per la funzionalità di quel Corpo militare.

M A R T I N E L L I . Facciamo la prova del nove: io non ho mai mandato, a nessun Ministro o Sottosegretario alle finanze, una lettera di segnalazione in tal senso.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Ma non è che tutti i parlamentari lo facciano.

M A R T I N E L L I . Ma questo appunto riguarda noi.

B E R T O L I . Io ho qui l'impressione che la Scuola stia funzionando, ci siano già gli allievi che la frequentano, per cui sono d'accordo con il senatore Bonacina che la necessità del disegno di legge si basa esclusivamente sull'intenzione di far diventare questa scuola un corpo. Allora vorrei sapere dal Ministro, qual'è la differenza tra questa esistenza di fatto della Scuola e la sua istituzione a norma di legge, per cui il comando della scuola è diventato comando di corpo.

F R A N Z A . Il trasferimento di un colonnello al fine di comandare la scuola.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Ma c'è già, e comanda gia la scuola. Il problema e di dare uno stato giuridico a questo organismo. Se non glielo vogliamo dare possiamo anche abrogare la legge che istituisce la scuola allievi ufficiali e sottufficiali.

B E R T O L I . Io non vedo poi, data l'ultima frase del Ministro, la relazione che esiste — e lo prego di spiegarmela — tra l'atteggiamento di alcuni commissari che volevano approfondire l'argomento relativo all'istituzione di questa scuola e il fatto che esistano parlamentari che hanno inviato al Ministro delle finanze lettere di raccomandazione per la promozione di questo o quell'ufficiale.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Credo che non sia il caso di fare questa discussione perchè un Ministro delle finanze serio non può andare avanti nelle condizioni in cui va avanti attualmente, cioè con alcune migliaia di lettere di raccomandazione pervenute in un anno e mezzo a questa parte tramite, in gran parte, i parlamentari.

B E R T O L I . Questo è un fatto a parte.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Non è un fatto a parte; ci sono effettivamente delle connessioni tra gli uffici finanziari e i politici, che gli stessi parlamentari seri rifiutano, perchè non è possibile che un Corpo militare proceda con la regolarità necessaria se entrano in ballo le raccomandazioni.

B R A C C E S I . Signor Ministro, io dico una mia impressione: noi abbiamo anche all'ordine del giorno della Commissione le modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza. Anche qui si tratta, con queste modifiche, di aumentare il ruolo di un generale, e ci viene il dubbio che tutte le leggi analoghe abbiano lo scopo di servire qualcuno.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Io posso dire soltanto che il Ministro deve avere la possibilità di disciplinare la materia in modo tale per cui gli ufficiali, i sottufficiali, dato che non hanno un sindacato, non debbano ricorrere al deputato tale, loro amico, affinchè quello presenti una proposta di legge. E le proposte di legge passano e il Ministro si trova di fronte a fatti compiuti. Ora un Corpo militare deve essere sotto il controllo del Ministro nei limiti delle leggi, ma al di fuori di ogni e qualsiasi interferenza. Questa è un'osservazione che io faccio casualmente qui perchè non ha ragione di esistere una connessione tra l'osservazione che faccio e questo disegno di legge. Però debbo dire, perchè io purtroppo sono costretto ad avere la responsabilità di un Corpo militare, che bisogna che tutti siamo solidali nello stroncare questa forma di aggiramento del Ministro per provvedimenti che sono di natura puramente amministrativa e che riguardano la funzionalità interna di un Corpo che non deve essere soggetto a pressioni politiche o a connessioni di tale natura. Questo lo dico in via generale, non per i presenti. Credo che sia molto importante proprio agli effetti della concezione stessa di uno Stato democratico.

B R A C C E S I . Vorrei precisare che il nostro stato d'animo — poichè lei ha accennato come tutte le volte che si tratta di Guardia di finanza la discussione si amplia su tutti i particolari — deriva dal fatto che siamo preoccupati appunto per questo stillicidio di leggine che, in definitiva, ciascuna per proprio conto, tendono ad aumentare un altissimo grado. Secondo la legge attuale l'ordinamento della Guardia di finanza è così stabilito: il comando scuola è equiparato al comando di zona e guidato da un generale di brigata che ha alle sue dipendenze l'Accademia, la Scuola sottufficiali e la Scuola allievi. Secondo il disegno di legge n. 541, all'ordine del giorno, l'Accademia deve essere un organismo a parte e comandata anch'essa da un generale. È tutto questo che ci rende dubbiosi: ora si parla di una Scuola di polizia tributaria, e probabilmente sarà comandata da un altro generale.

T R E M E L L O N I , *Ministro delle finanze.* Ma quali sono questi dubbi? Voi non fate queste questioni quando io metto un ispettore, funzionario di grado 5°, a capo di un servizio civile, ma quando lo metto a capo di un servizio militare e assume un certo grado, attraverso delle « greche », fate tutte queste osservazioni.

B R A C C E S I . Io ho spiegato il motivo per il quale siamo guardinghi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È istituita una Scuola di polizia tributaria per la organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.

(*È approvato*).

Art. 2.

La Scuola di polizia tributaria è posta alle dipendenze del Comando Scuole della Guardia di finanza.

Il comando della Scuola è comando di corpo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalità di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'insegnamento nella Scuola di polizia tributaria è affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1959, n. 189.

(*È approvato*).

B E R T O L I . A nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo contro il disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato " Predio Belpoggio ", sito in Bologna ed esteso ettari 0.83.08, in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna » (988)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato " Predio Belpoggio ", sito in Bologna ed esteso ettari 0.83.08, in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova di Bologna del suolo appartenente al patrimonio dello Stato sito in detta città denominato « Predio Belpoggio », esteso Ha. 0.83.08 e confinante con ragioni dell'Accademia nazionale dell'agricoltura, con via Murri e ragioni della Prebenda Parrocchia di San Silverio di Chiesa Nuova, con beni di Juli, Malaguti, Nardozzi, Mazzoni, Galli ed altri e suddiviso in due corpi dal corso del canale di Savena.

Il relativo prezzo di lire 70.000.000 (settanta milioni) sarà pagato in dieci rate annuali di uguale importo, da corrispondersi, la prima, contestualmente alla stipula del relativo contratto e le altre, maggiorate dagli interessi legali a scalare, alle rispettive scadenze.

Il suolo anzidetto dovrà essere destinato alla costruzione, da effettuarsi entro il termine di dieci anni dall'approvazione del contratto, di una nuova Chiesa e degli annessi edifici per le opere parrocchiali.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

C O N T I , *relatore*. In quel di Bologna vi è un terreno denominato « Predio Belpoggio ». Su questo terreno lo Stato vantava il diritto di nuda proprietà, nel mentre l'Accademia nazionale di agricoltura di Bologna, che era usufruttuaria, contestava questa proprietà rivendicandola. Di fronte a questo dissidio tra l'Accademia da una parte, il Demanio dall'altra, si è addivenuti ad un componimento, sicchè della superficie di ettari 3.32,34 si è attribuita all'Accademia la piena proprietà dei tre quarti. L'Accademia ha quindi avuto il sopravvento sul Demanio, al quale è rimasto in piena proprietà (e quindi cessa su questo l'usufrutto) un quarto, e cioè ettari 0.83.08, ossia metri quadrati 8.308.

Il contratto di transazione anzidetto è stato già stipulato e perfezionato. Di fronte a questa risultante, in relazione agli 8.308 metri quadrati, vi è stata una domanda di acquisto da parte della Chiesa parrocchiale di San Silverio di Chiesa Nuova al fine di destinare il terreno alla costruzione di un nuovo tempio e annessi edifici parrocchiali. L'ente ha la personalità giuridica e quindi, di riflesso, è stata chiesta e ottenuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 novembre 1963 l'autorizzazione a tale acquisto.

Quando era in corso la controversia fra il Demanio da una parte e l'Accademia dall'altra, a questo appezzamento di terreno era stato attribuito il valore di lire 140 milioni; senonchè, orientandosi verso questo successivo trapasso con quel determinato fine e con dei precisi vincoli, sui quali mi soffermerò successivamente, è stato attribuito il valore di lire 70.000.000, e quindi esattamente la metà. I vincoli, che sono decisamente a carico dell'ente che diventa eventualmente l'acquirente, sono i seguenti: entro dieci anni bisogna addivenire alla costruzione della chiesa e degli edifici per le opere parrocchiali. Qualora non si dovesse ottemperare a questa clausola, o lo si facesse soltanto parzialmente, vi è l'obbligo della restituzione dell'intera area o di parte di essa per la quale si sarebbe verificata l'inadempienza, trascorso il termine stabilito, verso la semplice restituzione del prezzo o della quota del prezzo proporzionale alle suddette porzioni di area, oppure del minor valore che il terreno potrà avere al momento della retrocessione.

Tutto ciò premesso, e dati questi particolari intesi a salvaguardare gli scopi che l'Ente richiedente si prefigge di raggiungere attraverso l'acquisto del terreno, io sono d'avviso che, come è stato fatto dall'altro ramo del Parlamento, anche il Senato e la nostra Commissione in sede deliberante possa approvare l'articolo unico che formula questa situazione sulla quale precedentemente mi sono intrattenuto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari